

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 58.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, recante interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, relativa a opere di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1979, un ulteriore stanziamento di L. 1.000 milioni.

Art. 2

A decorrere dall'esercizio 1980 lo stanziamento della citata legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, sarà fissato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 3

Con i fondi di cui ai precedenti articoli potranno essere finanziate anche opere di pronto intervento od aventi carattere di somma urgenza già autorizzate dalla Giunta regionale a' sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1.

Art. 4

Alla copertura del maggiore onere di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di L. 1.000 milioni del Cap. 106219760 « Fondo globale spese d'investimenti ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: Calamità naturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 106219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.000.000.000

	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
--	------------------	------------------

In aumento

Cap. 045004605 « Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali »	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
---	------------------	------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 23 agosto 1979

Tomelleri